



Tutela delle acque il punto della situazione normativa e giurisprudenziale

di Andrea Quaranta
Environmental Risk and crisis manager
andrea.quaranta@naturagiuridica.com



Nonostante le molte critiche – peraltro condivise – che ha suscitato, l’inserimento nel codice penale dei delitti ambientali rappresenta sicuramente la novità più importante del 2015¹.

In materia di acque gli articoli che ci interessano sono:

- il 452-bis, sull’inquinamento ambientale, che punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000 a € 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili anche delle acque, con aumento della pena nel caso in cui l’inquinamento sia prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette;
- il 452-sexies, che punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000 a € 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad



Con il presente contributo si intende fare il punto della situazione sulla normativa, consolidata e/o in fieri, e sulla giurisprudenza in materia di tutela delle acque, con particolare riferimento alle acque reflue industriali.



altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività, con un aumento della pena se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento anche delle acque.

La seconda modifica significativa è quella che riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque.

Con il D.Lgs. n. 172 del 13 ottobre 2015², infatti, il le-

gislatore delegato ha dato attuazione alla direttiva 2013/39/UE, modificando il TUA in relazione all'apparato definitorio, agli standard di qualità ambientale per le acque superficiali, alle modalità di calcolo dei valori medi, all'aggiornamento dei piani di gestione, alle disposizioni specifiche per alcune sostanze e alle modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici.

La terza concerne, infine, l'approvazione delle linee guida, per la definizione di criteri omogenei in base



Lo scorso 17 dicembre 2015
la Conferenza Stato-Regioni ha dato
il via libera a 3 decreti legislativi
in materia di tutela delle acque



ai quali le Regioni regolamenteranno le modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo al fine di promuovere l'impiego di misuratori e l'applicazione di prezzi dell'acqua in base ai volumi utilizzati, sia per gli utenti associati, sia per l'autoconsumo³.

Lo scorso 17 dicembre 2015 la Conferenza Stato-Regioni ha poi dato il via libera a 3 decreti legislativi in materia di tutela delle acque, che riguardano:

- il recepimento della direttiva 2013/51/Euratom sui controlli e le tutele dalle sostanze radioattive nelle acque potabili⁴. Il decreto stabilisce i requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano e i principi e la disciplina delle modalità del controllo delle sostanze radioattive mediante parametri indicatori, sostituendo quanto indicato nel decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 in relazione alle sostanze radioattive pre-

sentì nelle acque destinate al consumo umano;

- la disciplina delle modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del TUA;
- il rilascio dell'autorizzazione al ravvenamento o all'accrescimento artificiale dei corpi idrici sotterranei al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità, ai sensi dell'art. 104, comma 4-bis, del TUA.

Le "modifiche" e le conferme apportate dalla giurisprudenza, suo malgrado

La giurisprudenza è stata molto più prolifica, e ha riguardato aspetti che sicuramente hanno un impatto maggiore sull'attività quotidiana delle imprese.

Contrariamente a quanto avveniva negli anni scorsi, nel



repertare periodicamente le sentenze (anche) in materia di acque, nel 2015 ho notato un insolito aumento quantitativo delle stesse, anche su argomenti che sembravano ormai dati per assodati, e che invece...

Nell'esposizione ho scelto una precisa classificazione, ben consapevole, tuttavia, che si tratta di una "suddivisione sommaria", effettuata solo a scopo editoriale.

a) l'aspetto autorizzatorio

In relazione all'aspetto autorizzatorio, le sentenze più significative repertate nel corso del 2015 riguardano:

1. la presunta assimilazione dei reflui provenienti da una lavanderia e la mancanza di autorizzazione (Cass. Pen., n. 27887/2015). Lo scarico dei reflui provenienti da attività di lavanderia industriale, eseguito in assenza di autorizzazione, integra il reato di cui al D.Lgs. 152/2006, articolo 137, comma 1, non potendo tali acque essere assimilate a quelle domestiche.

L'imputato, nel chiedere l'annullamento della sentenza, invocava il fatto che non fosse stata effettuata la verifica degli scarichi delle acque reflue; tuttavia, come correttamente osservato dai giudici, tale accertamento non era stato possibile per mancanza di pozzetti ispezionabili, circostanza "logica", considerata la mancanza dell'autorizzazione...

2. la natura personale dell'autorizzazione (Cass. Pen., n. 27552/2015).

Colui che subentra nella gestione di un bar può subentrare anche nelle autorizzazioni vantate dal precedente gestore?

Dopo aver ricordato che lo scarico di un bar è equiparato allo scarico di acque reflue industriali, posto che lo stesso non è equiparabile per caratteristiche qualitative e quantitative con lo scarico delle acque reflue domestiche (Corte di cassazione, Sezione III penale, 24 maggio 2013, n. 22436; idem, Sezione III penale, 13 ottobre 2011, n. 36982), la Corte ha rilevato che "non vi è alcun automatismo nella trasmissione della autorizzazione allo scarico dei reflui industriali in caso di cessione

di attività che comporti il mutamento del soggetto che tale attività gestisca". L'autorizzazione allo scarico di reflui, infatti, è legata ai requisiti in possesso del singolo individuo, la titolarità dei quali deve essere effettuata di volta in volta;

3. il contenuto dell'autorizzazione (Cass. Pen., n. 12969/2015), che secondo il Supremo Giudice "non può ritenersi esaustivo, né, tanto meno, può superare o ignorare il dato normativo specifico". Di conseguenza, il fatto che il responsabile abbia dichiarato di avere fatto affidamento sull'autorizzazione allo scarico rilasciata, non esclude l'elemento soggettivo del reato di scarico di sostanza pericolosa sul suolo, dal momento che l'autorizzazione non è esaustiva né può superare il dettato normativo;

4. le tempistiche del rinnovo dell'autorizzazione, e la correlata possibilità di mantenere lo scarico, in attesa del rinnovo (Cass. Pen., n. 11349/2015).

Nel caso di specie, l'imputato – condannato perché aveva continuato ad effettuare lo scarico di acque reflue industriali nonostante l'autorizzazione rilasciata dalla provincia fosse scaduta – si è difeso in Cassazione sostenendo che il giudice avrebbe erroneamente interpretato ed applicato la norma di legge, sanzionando un comportamento non dichiarato punibile dalla stessa legge: l'unico addebito che gli sarebbe potuto essere mosso, infatti, sarebbe consistito nella presentazione della domanda di rinnovo in un tempo inesatto.

Circostanza, quest'ultima, che in ogni caso non aveva comportato alcun inquinamento né, tanto meno, alcun danno ambientale.

La Cassazione ha, innanzitutto, evidenziato che, ai fini della sussistenza del reato di "scarico abusivo, ciò che rileva non è tanto la prova dell'effettivo inquinamento, quanto quella della violazione delle norme che impongono all'utente di richiedere per tempo le autorizzazioni ed i controlli agli enti pubblici preposti alla gestione del territorio, tanto da consentire, sostanzialmente, una provvisoria autorizzazione in attesa del rin-



novo”, purché siano rispettati i limiti fissati dall’articolo 124 comma 8 del TUA, che – detto per inciso – nella fattispecie risultano invece violati.

Ma soprattutto, ha sottolineato che “in tema di inquinamento delle acque, integra il reato di cui all’articolo 137 del D.Lgs. 152/2006, il provvisorio mantenimento in funzione di uno scarico di reflui dopo la scadenza della autorizzazione, se il titolare non ne abbia tempestivamente chiesto il rinnovo almeno un anno prima del decorso del termine di validità, quando non sussistono i presupposti per l’operatività del regime dell’AIA [...] che consente di fare istanza di rinnovo fino a sei mesi prima della cessazione di efficacia del titolo abilitativo”.

In tema di inquinamento delle acque integra il reato di cui all’articolo 137 del D.Lgs. 152/2006, il provvisorio mantenimento in funzione di uno scarico di reflui dopo la scadenza della autorizzazione, se il titolare non ne abbia tempestivamente chiesto il rinnovo almeno un anno prima del decorso del termine di validità

b) le metodologie di campionamento

Nel caso analizzato dalla Cassazione nella sentenza n. 47038/2015, oggetto della contestazione era l’effettuazione di scarichi industriali con superamento dei limiti di accettabilità della pubblica fognatura di cui alla tabella 5 – Allegato 5 – per il rame e il cadmio.

In relazione alle modalità di campionamento, la Cassazione ha affermato che le indicazioni sulle metodiche di prelievo e campionamento del refluo, contenute nell’allegato 5 alla Parte II, D.Lgs. n. 152/06, nello specificare che la metodica normale è quella del campionamento medio, non stabiliscono un criterio legale di valutazione della prova; l’organo di

controllo, infatti, può procedere con modalità diverse di campionamento, anche istantaneo, qualora ciò sia giustificato da particolari esigenze (caratteristiche del ciclo produttivo, del tipo di scarico – continuo, discontinuo, istantaneo), purché si dia espressa giustificazione nel verbale di accertamento della scelta operata.

c) la nozione di scarico

La stessa sentenza (47038/2015) ha inoltre affrontato l’annosa questione relativa alla definizione di scarico. In sintesi:

- la difesa sosteneva che i giudici del merito non avevano tenuto conto di una nozione normativa di scarico superata dal decreto legislativo 4/2008. In sostanza, non si sarebbe potuta applicare (neanche⁶) la normativa sugli scarichi idrici, in relazione al versamento di reflui industriali (vernici) nel lavandino collegato alla rete delle acque meteoriche;
- la Cassazione, nel far leva sul nesso funzionale e diretto delle acque reflue con un corpo ricevente, ha ritenuto applicabile nel caso concreto la disciplina delle acque (e non quella dei rifiuti), “rientrando nella nozione di scarico la canalizzazione, anche se soltanto periodica, discontinua o occasionale di acque reflue in uno dei corpi ricettori specificati dalla legge ed effettuata tramite condotta, tubazioni, o altro sistema stabile di canalizzazione⁷”.

Nella sentenza n. 45632/2015, invece, la Cassazione ha sottolineato come, ai fini della integrazione del reato di cui agli articoli 124 e 137, comma 1, del TUA non è necessario lo sversamento di olii industriali o dell’inquinamento del terreno circostante, essendo sufficiente, al fine suddetto reato, la canalizzazione delle acque reflue industriali verso l’esterno; l’immissione non autorizzata di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, infatti, configura tali ipotesi di reato:

- sia che lo sversamento avvenga in fognatura;
- sia che sia effettuato in un pozzo a perdere, dal momento che la fattispecie in questione puni-



Scheda di abbonamento alla Rivista **ambiente&sicurezza SUL LAVORO**

Compilare e inviare la scheda al numero di fax 0633111043 oppure via email a clienti@epcperiodici.it

Le ricordiamo di **inviare la scheda insieme alla copia dell'avvenuto pagamento** per un'immediata attivazione dell'abbonamento

- Abbonamento alla rivista **Ambiente & Sicurezza sul Lavoro** € 160,00 (durata 12 mesi dalla sottoscrizione)
 Abbonamento alle riviste **Ambiente & Sicurezza sul Lavoro + Antincendio** € 240,00 anziché € ~~320,00~~ (durata 12 mesi dalla sottoscrizione)

Desidero aggiungere all'abbonamento:

- LA BANCA DATI SICUROMNIA** al prezzo speciale di € 144,00+IVA 22% anziché € 240,00 + IVA 22% (durata 12 mesi dalla sottoscrizione)
 USATE QUESTA E-MAIL per abilitarmi alla consultazione della rivista online, per inviarmi la password del Sicuromnia e le promozioni con gli sconti a me riservati

DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragione sociale

Via N.

Città Cap. Prov.

P.IVA C.F. (obbligatorio)

Tel Fax

E-Mail*

* campo obbligatorio per usufruire di servizi online riservati agli abbonati

DATI PER LA SPEDIZIONE

Nome Cognome

Funzione/Ruolo

Indirizzo Nr.

Città Prov. Cap.

SETTORE DI ATTIVITÀ DELL'AZIENDA

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Attività commerciali | <input type="checkbox"/> Fornitore di prodotti antinfortunistici e strumenti di controllo | <input type="checkbox"/> Servizi (banche, assicurazioni, telecom.) |
| <input type="checkbox"/> Chimica/petrochimica | <input type="checkbox"/> Meccanica/Metalmeccanica | <input type="checkbox"/> Studio di consulenza |
| <input type="checkbox"/> Ente di controllo (ASL, INAIL, ARPA, ecc) | <input type="checkbox"/> Municipalizzate | <input type="checkbox"/> Studio tecnico di progettazione |
| <input type="checkbox"/> Enti Locali e Ministeri | <input type="checkbox"/> Sanità/comunità (ospedali, scuole, comunità) | <input type="checkbox"/> Trasporti (porti, aeroporti e ferrovie) |

NUMERO DI DIPENDENTI

- meno di 10 da 11 a 50 Da 51a 100 Da 101 a 500 Da 501 a 1000 oltre 1000

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

- Bonifico bancario:** Intesa Sanpaolo Spa - Viale dei Parioli, 16/E - 00197 Roma - IBAN: IT44C0306905077100000006438
 Unicredit Spa - Viale Liegi, 18 - 00198 Roma - IBAN: IT52H0200805283000400564906
- Versamento sul c/c postale** n. 69051316 intestato a EPC PERIODICI Srl - Via dell'Acqua Traversa 187/189 - 00135 Roma
- Carta di credito** (Visa Mastercard Eurocard) Intestata a

N. scadenza

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, DECRETO LEGISLATIVO 196/2003.

Titolare del trattamento dei dati personali è EPC PERIODICI Srl Socio Unico, con sede in Roma - Via dell'Acqua Traversa 187/189, c.a.p. 00135 che potrà utilizzare i dati forniti dall'utente per finalità di marketing, newsletter, attività promozionali, offerte commerciali, analisi statistiche e ricerche di mercato, anche per conto di società terze. Indicandoci i Suoi dati sarà aggiornato sulle iniziative della Epc Periodici Srl Socio Unico e di tutte le società collegate (EPC Srl Socio Unico, Epicom Srl, Eade Srl e Informa Srl) tramite posta ordinaria, posta elettronica, fax SMS e MMS e telemarketing. Qualora non desiderasse ricevere alcuna comunicazione La preghiamo di barrare la casella: **Non desidero alcuna comunicazione**

Data, timbro e firma